



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

Via Pietro Mancini, 10 – 87023 Diamante (CS) - Telefono 0985/81398 - Fax 0985/81021

E-mail ufficioprotocollo@pec.comune-diamante.it - Codice Fiscale e Partita Iva 00362420788

Prot. _____

Diamante, li _____

Al Responsabile del Servizio¹

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AI PERMESSI EX ART. 33 L. 104/92 E SS.MM.II.

(per genitori di portatore di handicap grave con età superiore a 18 anni coniuge – parenti/affini entro il 3° grado di portatore di handicap grave) (art. 33, L. 104 / 1992; art. 42, D.Lgs. 151 /2001; art. 20 L. 53 /2000; art. 24 L. 183 del 4/11/2010)

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____ in _____
_____ dipendente del Comune di Santa Marinella

con il
profilo professionale di _____ Cat _____

con contratto a tempo:

- . determinato dal _____ al _____
- . indeterminato
- . part-time
- . full-time

CHIEDE

Di poter fruire dei benefici previsti dall'art. 33 L. 104/92 per:

Cognome e nome _____ rapporto di parentela:
_____ Data di nascita _____ Comune di nascita
_____ Provincia _____

A tal fine dichiara:

- che il portatore di handicap non è ricoverato a tempo pieno presso struttura pubblica o privata .
- che è convivente con il sottoscritto/a
- che non è convivente con il sottoscritto/a (se non convivente indicare indirizzo completo del portatore di handicap)

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ed a conoscenza del fatto che i dati forniti con autocertificazione saranno soggetti ad eventuale controllo da parte dell'Amministrazione, dichiara inoltre:

- che non ci sono altre persone che utilizzano i permessi per lo stesso portatore di handicap;
- di essere l'unico soggetto a prestare assistenza al portatore di handicap;
- che le notizie fornite con il presente modello rispondono a verità e si impegna a comunicare

¹ I Responsabili dei Settori devono indirizzare la richiesta al Segretario Comunale. I dipendenti dello Staff del Sindaco devono indirizzare la richiesta al Sindaco. I componenti dello Staff devono indirizzare la richiesta al Sindaco.

tempestivamente eventuali modificazioni dei dati sopraesposti (ricovero a tempo pieno del portatore di handicap presso istituto specializzato, trasferimento delle agevolazioni ad altro familiare)

Il/La dipendente

data _____

ALLEGATI

Certificato ASL competente, attestante situazione di gravità accertata ai sensi del comma 1 art. 4 L. 104/92 (in originale o copia autentica)

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003.

Firma

Il/La dipendente

Parere favorevole del Segretario Comunale

VISTO IL PARERE E VISTA LA RICHIESTA SI AUTORIZZA

Il Responsabile del Servizio

Data

VISTA LA RICHIESTA NON SI AUTORIZZA (Indicare le ragioni del diniego)

.....
.....

Il Responsabile del Servizio

Data

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto o inviata all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003

I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente per la concessione del permesso richiesto e verranno utilizzati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dare corso a quanto richiesto.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Diamante; il responsabile è il Responsabile del Servizio Personale.

I dati non verranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.

L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati e la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali. In caso di opposizione, si cesserà di dar corso al beneficio richiesto.

NOTE

Le "novità" in materia di permessi per l'assistenza a familiari disabili in condizione di gravità

L'art. 3 della legge n° 104/1992 definisce disabile "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

Allorquando, poi, la minorazione sofferta, singola o plurima, è tale da ridurre notevolmente l'autonomia personale da richiedere necessariamente un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera sia individuale che relazionale l'handicap sofferto assume la connotazione di "gravità".

Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità assoluta nei programmi e negli interventi pubblici con la previsione di prestazioni assistenziali, sanitarie, economiche e relazionali, immediate e dirette, nei confronti dei soggetti che si trovano nella situazione rappresentata.

A tal riguardo la tutela approntata dal Legislatore in favore dei soggetti anzidetti è ben articolata e significativa sul piano dei contenuti e delle iniziative con la previsione, fra l'altro, anche di "benefici specifici" riconosciuti, oltre che ai soggetti direttamente interessati, anche ai familiari di disabili in condizione di gravità finalizzati alla cura e all'assistenza di quest'ultimi.

In merito il riferimento normativo è dato dall'art. 33 della legge n° 104 del 1992 ("Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), dall'art. 42 del Decreto Legislativo n° 151 del 2001 ("Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità") nonché dall'art. 20 della legge n° 53 del 2000 contenente "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione" che, trattando dei permessi e dei congedi straordinari finalizzati all'assistenza in favore di portatori di handicap in situazione di gravità, disciplinano i contenuti specifici, i beneficiari nonché le condizioni richieste per la corretta fruizione degli stessi.

A modificare tale disciplina è intervenuta, di recente, la legge n°183 del 4 novembre 2010 contenente "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" (più nota come "collegato lavoro") il cui art. 24, ridefinisce criteri e modalità per la concessione dei previsti benefici valevoli per la generalità dei dipendenti, sia pubblici che privati, con l'attribuzione al datore di lavoro e all'INPS della facoltà di accertare la sussistenza o meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione del diritto.

L'obiettivo perseguito è duplice: ridurre l'area dei beneficiari e contrastare, per quanto possibile, ogni abuso garantendo l'effettiva fruizione del diritto esclusivamente a chi (disabile o familiare) si trovi nella condizione di effettivo bisogno e sia in possesso dei prescritti requisiti.

Tanto premesso si entra ora nel merito delle "modifiche" apportate alla disciplina vigente in materia di permessi per l'assistenza a familiari portatori di handicap in situazione di gravità, quale delineata dalla normativa sopra richiamata.

Nel dettaglio le "novità" riguardano:

- la restrizione dell'area dei soggetti legittimati a fruire dei permessi;
- l'eliminazione del requisito della continuità ed esclusività dell'assistenza prestata;
- l'ampliamento dei "benefici" per l'assistenza di figli in situazione di handicap grave;
- la decadenza dal beneficio in caso di inesistenza dei requisiti richiesti;
- l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di trasmettere annualmente, per via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica una serie di dati relativi ai lavoratori beneficiari dei permessi in interesse.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO AI PERMESSI EX ART. 33 DELLA LEGGE N° 104/1992

Legittimati a fruire dei permessi ex art. 33 della legge n° 104 del 1992 (tre giorni di permesso mensile) sono:

- i genitori;
- il coniuge;
- parenti ed affini entro il secondo grado;
- qualora, però, i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità - abbiano compiuto il 65° anno di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti il diritto a fruire dei permessi in interesse spetta - ai parenti od affini entro il terzo grado.

Per quanto concerne le **patologie invalidanti**, considerato che al momento non esiste, a tal riguardo, una definita indicazione legislativa, ad avviso del Ministero della Salute, per l'individuazione delle stesse, il riferimento può esser dato dal D.M n° 278 del 21 luglio 2000 che, trattando dei "gravi motivi", a fronte dei quali, il lavoratore dipendente può usufruire di periodi di congedo straordinario per una durata complessiva non superiore ad anni due nell'arco della vita lavorativa, all'art. 2, comma 1, lettera d), "per gravi motivi" intende le patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post traumatica, neuromuscolare, psichiatrica, derivante da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

- patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

Relativamente, poi, all'espressione "**mancanti**" la stessa va intesa come:

- situazione di assenza naturale e giuridica in senso stretto (figlio naturale non riconosciuto, celibato...);
- ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata da una Autorità competente (divorzio, separazione legale, abbandono...).

In presenza delle situazioni sopra rappresentate (genitori o coniuge ultrasessantacinquenni o affetti da patologie invalidanti o deceduti od anche mancanti), purchè debitamente documentate, la norma consente, pertanto, di allargare la cerchia dei familiari legittimati a fruire dei permessi ex art. 33 della legge n° 104/92 fino a comprendere i parenti od affini entro il terzo grado.

PRESUPPOSTI OGGETTIVI PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERMESSI

Presupposto per la fruizione da parte degli aventi titolo dei benefici previsti dalla normativa in interesse è la "**situazione di gravità**" dell'handicap sofferto dal soggetto nei cui confronti è previsto l'intervento assistenziale da parte del familiare richiedente.

L'accertamento della "gravità" è effettuato dalla Commissione Medica all'uopo preposta fatta eccezione per i soggetti affetti dalla sindrome di DOWNE e per i grandi invalidi di guerra per i quali è sufficiente produrre specifica documentazione attestante la condizione.

Per la fruizione dei permessi ex art. 33 della legge n° 104/92 si richiede anche che il familiare portatore di handicap in situazione di gravità non sia **ricoverato a tempo pieno** presso istituti specializzati od altre strutture, anche non sanitarie, pubbliche o private.

Per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per l'intero arco delle 24 ore.

In materia di fruizione dei permessi ex art. 33 della legge n° 104/92 la relativa disciplina, come innovata dall'art. 24 della legge n° 183/2010, non prevede più il requisito della continuità e dell'esclusività dell'assistenza, quale prima previsto e ritenuto essenziale ai fini predetti;

- introduce la regola per la quale il diritto ai permessi "non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità".

Disponendo che i permessi possono essere riconosciuti ad un unico lavoratore per assistere la stessa persona il Legislatore, ritenendo assolutamente necessario un intervento permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e relazionale del soggetto gravemente disabile, di fatto, individua, in ambito familiare, la figura del **referente unico**, soggetto che assume il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento nella gestione generale degli interventi assicurandone il coordinamento e curando la verifica della rispondenza ai bisogni dell'assistito.

In deroga alla regola del "referente unico" vengono, poi, dettate disposizioni specifiche per i genitori di figli con disabilità grave ai quali viene riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi in argomento alternativamente nell'arco dello stesso mese, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile.

PERMESSI FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA DI FIGLI CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA'

Nel nostro ordinamento l'assistenza nei confronti dei figli gravemente disabili gode di un regime più flessibile rispetto a quello previsto per gli altri familiari parimenti disabili.

In sede di fruizione dei "benefici", quali previsti dalla specifica "normativa", vantando in merito ciascun genitore un diritto autonomo e personale, assolutamente non condizionato dallo "status" lavorativo dell'altro coniuge, si ha che l'assistenza in interesse può essere prestata **alternativamente** da entrambi i genitori nei limiti temporali e di durata quali specificatamente previsti dai singoli istituti.

Alla luce di quanto precede, tenuto conto dell'ampliamento delle "prerogative" quale disposto dal Legislatore con l'art. 24 della legge n° 183/2010, ai genitori, **alternativamente**, è data la possibilità, pertanto, di fruire, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino gravemente disabile, - sia del prolungamento del congedo parentale o, in alternativa, di due ore di riposo giornaliero (art. 33, comma 2, della legge n° 104/92 ed art. 42, comma 1, del D.Lgs n° 151/2001); sia anche del permesso mensile di tre giorni fruibile ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge n° 104/92 come modificato dall'art. 24 della legge n° 183/2010. Tale permesso è fruibile in alternativa al beneficio di cui al punto precedente.

Va da sé che, trattandosi di istituti "speciali" rispondenti alle medesime finalità di assistenza al figlio gravemente disabile, la loro fruizione, oltre che alternativa tra i genitori, è da intendersi anche alternativa e non cumulativa tra di loro nell'arco dello stesso mese.

Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità il **diritto** a fruire di tre giorni di permesso mensile è riconosciuto ad **entrambi** i genitori che, in deroga al principio del referente unico quale introdotto dal più volte citato art. 24, **alternativamente**, possono beneficiarne nell'ambito dello stesso mese.

A seguito della riformulazione dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. n° 151 del 2001 per la fruizione di tali ultimi permessi non è più richiesta, in alternativa alla continuità ed esclusività dell'assistenza, la "convivenza" con il figlio gravemente disabile. Va, per ultimo, ricordato che la nuova formulazione del comma 3 dell'art. 33 della legge n° 104/1992 consenta la fruizione del permesso mensile di tre giorni, in alternativa ai genitori, anche ai parenti ed affini entro il secondo grado (od

anche entro il terzo grado ricorrendo una delle circostanze quali specificatamente previste dalla richiamata norma).

CONTROLLO SULLE CONDIZIONI RICHIESTE PER LA LEGITTIMA FRUIZIONE DEI PERMESSI

Altra novità, non meno interessante delle altre fin qui esaminate, è data dalle disposizioni contenute nel comma 7 bis dell'art. 33 della legge n° 104/92, introdotto dall'art. 24 della legge n° 183/2010, che, nel riconoscere al datore di lavoro e all'INPS il potere di accertare la legittimità della fruizione dei benefici in questione, prevede:

- la **decadenza** dal diritto qualora, in sede di verifica, si accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni espressamente richieste per l'esercizio dello stesso;
- l'avvio, qualora se ne ravvisano i presupposti, dell'**azione disciplinare** a carico del lavoratore interessato e la contestuale comunicazione, ove del caso, delle **ipotesi di reato** alla competente Autorità.

L'accertamento previsto dalla norma anzidetta non è quello preventivo volto, cioè, alla verifica della correttezza della documentazione prodotta dall'interessato per il riconoscimento del diritto alla fruizione dei benefici quali previsti dalla normativa vigente - verifica normalmente espletata dal datore di lavoro prima dell'accoglimento della relativa istanza - ma **successivo** in quanto volto a verificare, in corso di fruizione dei permessi in parola, l'attualità delle condizioni indispensabili per il mantenimento della titolarità del relativo diritto.

Tale accertamento va espletato nei tempi, nei modi e con le procedure ritenuti utili allo scopo.

Atteso che talune circostanze o situazioni personali, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 2000, sono attestate con dichiarazioni di responsabilità rese dai richiedenti il beneficio, con l'impegno a comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro (non oltre 15/30 giorni dal verificarsi) qualsiasi variazione che, in futuro, dovesse intervenire nelle situazioni autocertificate al momento della richiesta, il controllo **successivo** si rende necessario per accertare l'**attualità** delle dichiarazioni precedentemente rese sulla base delle quali è stato riconosciuto, a suo tempo, il diritto alla fruizione dei permessi ex art. 33 della legge n° 104 del 1992.

Tra le circostanze, a fronte delle quali la "situazione" precedentemente rappresentata, a distanza di tempo, non è più attuale, si evidenziano:

- il venir meno della condizione di handicap grave a seguito di revisione da parte della competente Commissione Medica;
- il sopravvenuto ricovero a tempo pieno del disabile;
- l'eventuale decesso del familiare per il quale si prestava l'assistenza;
- la fruizione da parte di due lavoratori di permessi per assistere lo stesso familiare con handicap in situazione di gravità.

Qualora, in sede di controllo, dovesse, pertanto, emergere difformità, iniziale o successiva, tra quanto dichiarato e quanto accertato, comportante di fatto l'insussistenza dei presupposti per la legittima fruizione dei permessi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., il dichiarante

- **decade** dai benefici eventualmente fruiti sulla base della dichiarazione non veritiera;
- ove, inoltre, si ravvisano gli estremi della volontarietà delle dichiarazioni rese falsamente per l'ottenimento del beneficio o risulti indebito il mantenimento dello stesso è **denunciato** alla competente Autorità per i reati di cui agli artt. 495 e 496 del codice penale.

Le disposizioni di cui al comma 7 bis dell'art. 33 della legge n° 104/1992 mirano, così, non tanto a penalizzare i fruitori dei permessi in parola quanto a legittimare nella fruizione degli stessi chi si trovi nella condizione di effettivo bisogno e sia in possesso dei prescritti requisiti. Il fine perseguito dalla norma è, pertanto, essenzialmente quello di reprimere, in tale campo, ogni abuso conseguente a comportamenti illeciti o fraudolenti comportanti gravi distorsioni, diffuse irregolarità nonché utilizzo improprio di risorse.

ISTITUZIONE BANCA DATI PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Un'ultima annotazione riguardante le "novità" introdotte dall'art. 24 della legge n° 183/2010 è l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica -

di una banca dati finalizzata al monitoraggio ed al controllo sulla legittima fruizione dei permessi ex art. 33 della legge n° 104/92 accordati ai pubblici dipendenti che ne fruiscono in quanto persone disabili o per assistere un familiare in situazione di handicap grave.

Conseguentemente viene posto a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di comunicare annualmente, per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, una serie di "notizie" attinenti i singoli beneficiari:

- generalità dei dipendenti che beneficiano dei permessi anzidetti con la specificazione del rapporto di coniugio o del grado di parentela o di affinità che li lega alla persona assistita;
- il nominativo del familiare assistito con l'indicazione del comune di residenza dello stesso e, se trattasi di figlio, anche dell'età (minore o maggiore di tre anni);
- il contingente complessivo di giorni ed ore di permesso fruiti da ciascun dipendente nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.

Trattandosi di dati attinenti la sfera individuale dei singoli e come tali, pertanto, ritenuti "sensibili" la raccolta e l'utilizzo degli stessi non può che avvenire nel più rigoroso rispetto delle misure di sicurezza quali previste dal D.Lgs. n° 196 del 2003 in materia di "protezione dei dati personali".